



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/196

del 08/08/2022

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: METALFERRO Srl - Autorizzazione Integrata Ambientale N. DPC026/349 del 27/12/2018 - Complesso IPPC sito nel Comune di Castellalto, Frazione di Castelnuovo Vomano, Zona Industriale snc (TE) - **Riesame con valenza di Rinnovo** ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a del D.lgs.152/2006.

- + **Titolare autorizzazione:** METALFERRO Srl;
- + **Sede Legale:** Zona industriale Castelnuovo Vomano, Comune di Castellalto (TE) - 64020;
- + **C.F./PIVA:** 00855900676;
- + **Sede Impianto:** Zona industriale snc – frazione di Castelnuovo Vomano – Comune di Castellalto (TE);
- + **Codice SGRB:** IPPC – TE 008;
- + **Attività IPPC:** 5.1, 5.3 lett. b) e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs. n° 152/2006;
- + **Operazioni di Recupero:** R13 – R12 - R3 – R4 (come da Allegato A11 rev. 01 Luglio 2022);
- + **Potenzialità:** capacità complessiva dell'impianto 323.153 Mg/a e potenzialità istantanea totale di 67.390 Mg (come da Allegato A11- rev. 01 luglio 2022);
- + **Coordinate geografiche:** 42°37'16'' N – 13°50' 52'' E

L'AUTORITA' COMPETENTE

DGR n. 469 del 24.06.2015

..... OMISSIS

DETERMINA

ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, lett. a del D.lgs. 152/2006



GIUNTA REGIONALE

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITA'

- a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;
- b) di **AUTORIZZARE**, fatte proprie le risultanze della Conferenza di Servizi del **27/07/2022**, alla METALFERRO Srl (P.IVA 00855900676), con sede legale in Zona industriale Castelnuovo Vomano, Comune di Castellalto (TE): il **riesame con valenza di rinnovo** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/349 del 27/12/2018 per l'impianto/complesso IPPC sito nel Comune di Castellalto rientrante nelle categorie industriali identificate ai punti 5.1, 5.3 lett. b) e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs. n° 152/2006 – **Operazioni R13 – R12 - R3 – R4** (come da Tavola A11- rev. 01 luglio 2022);
- c) di **APPROVARE** gli elaborati tecnici e le tavole progettuali trasmessi dalla METALFERRO Srl elencati in premessa e pubblicati sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>;
- d) di **CONFERMARE** la capacità complessiva dell'impianto di **323.153 Mg/a** e potenzialità istantanea totale di **67.390 Mg** (come da Tavola A11- rev. 01 luglio 2022);

Art. 2

AUTORIZZAZIONI AGGIORNATE

- 1) Il presente provvedimento **aggiorna** l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/349 del 27/12/2018 citata in premessa, richiamando tutte le prescrizioni, condizioni obblighi e limiti previsti nella precedente autorizzazione, salvo quanto espressamente modificato dal presente provvedimento, a far data dall'adozione dello stesso.



GIUNTA REGIONALE

- 2) Il presente provvedimento fa proprie le autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, relativi alla gestione dei rifiuti, agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.

Art. 3

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

La validità dell'A.I.A. è di **16 (sedici) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, stante la certificazione **EMAS n. IT-001560** con scadenza alla data del 20 aprile 2023. Alla data di scadenza della certificazione la Ditta dovrà trasmettere all'A.C. la certificazione aggiornata.

Art. 4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 1) Nell'installazione possono essere gestiti i rifiuti di cui alla tabella EER Tavola A11 – rev. Luglio 2022 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Si autorizza il QRE allegato datato 28/07/2022 e debitamente firmato dal tecnico;
- 3) Si autorizzano le Tabelle delle Schede Integrative Rifiuti Int. 1 e Int. 3 con l'indicazione delle potenzialità annua ed istantanea massime autorizzate per la messa in riserva/trattamento e le tipologie (codici EER) dei rifiuti che è possibile destinare alle varie linee di lavorazione.

Art. 5

PRESCRIZIONI

1. Si richiama il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA n. DPC026/349 del 27/12/2018, nonché di quanto evidenziato nella relazione ARTA – Distretto di Teramo prot. 37724/2022 del 05/08/2022. In particolare le prescrizioni sotto riportate per le quali il SGRB-dpc026 chiederà la verifica di ottemperanza per il tramite dell'ARTA:

1.1. Ciclo produttivo

1.1.1. La Ditta dovrà aggiornare il PMC (Sezione L dell'ETD) con le informazioni sul rifiuto (olio contaminato da PCB) entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento;



GIUNTA REGIONALE

Per la gestione dei rifiuti contenenti PCB, si richiamano le disposizioni nazionali (D. Lgs. 209/199 e L. 62/2005) e regionali (L.R. 22/2006 – Allegato B) in particolare in ordine agli obblighi di comunicazione, alla corretta gestione e allo smaltimento finale entro 6 mesi. Nei Report annuali la Ditta dovrà relazionare dettagliatamente sui codici e i quantitativi dei rifiuti contenenti PCB trattati e prodotti, sulle operazioni di trattamento, sulle modalità di controllo del residuo di contaminazione sui materiali trattati e destinati a recupero, indicando altresì gli impianti di raccolta/smaltimento a cui sono stati inviati gli oli contaminati.

1.1.2 Ai fini della sorveglianza radiometrica sui rottami metallici ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 101/2020, la Ditta dovrà attenersi alla Procedura di sorveglianza radiometrica Rev. 1 del 30/06/2022 e in particolare:

- ✓ individuare un numero congruo di operatori, adeguatamente formati dall'E.Q, impiegati nella sorveglianza radiometrica e documentarne la formazione;
- ✓ identificare nella planimetria generale dello stabilimento le zone dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo ad una anomalia, e all'appoggio temporaneo dei rifiuti radioattivi eventualmente rinvenuti; tali zone dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate, con cartellonistica contenente il simbolo di pericolo radioattività;
- ✓ conservare i risultati dei controlli radiometrici ed in generale della documentazione del sistema di sorveglianza radiometrica per almeno 2 anni su supporto cartaceo e/o digitale.

1.2. Capacità produttiva

1.2.1. Nei Report annuali la Ditta dovrà indicare dettagliatamente (per ciascun codice EER) i quantitativi di rifiuti sottoposti a ciascuna delle operazioni di recupero autorizzate (R3, R4, R12 e R13) per ciascuna linea di lavorazione nonché i quantitativi degli output ottenuti dai trattamenti (End of Waste per R3 e R4, rifiuti per R12);

1.2.2. I rifiuti pericolosi devono essere posti in aree coperte e cordolate. Analogamente si dovranno depositare i contenitori dei rifiuti liquidi, anche non pericolosi, in aree coperte e dotate di idonee coperture al fine di minimizzare il rischio di dilavamento. Eventuali colaticci dovranno confluire in apposito pozzetto cieco;

1.2.3. I serbatoi adibiti allo stoccaggio di sostanze liquide pericolose devono essere ubicati in bacini di contenimento di volume pari al serbatoio stesso (o, nel caso un unico bacino contenga più serbatoi, ad 1/3 della somma dei volumi dei serbatoi contenuti, se superiore al volume del serbatoio di maggiori dimensioni);



GIUNTA REGIONALE

1.2.4. In ottemperanza a quanto previsto dalle BAT-Conclusion (BAT 2.e), deve essere garantita la segregazione dei rifiuti attraverso la separazione fisica e procedure e/o indicazioni in situ (cartellonistica, segnaletica orizzontale,...) che permettono

1.2.5. di individuare dove, quando e in quali quantità sono depositati i rifiuti per ciascuna categoria omogenea;

1.2.6. Con riferimento alla BAT 4 (monitoraggio continuo dei quantitativi e delle modalità dello stoccaggio dei rifiuti), in ogni momento deve essere possibile verificare la corretta gestione dei rifiuti, attraverso il confronto tra quanto autorizzato e quanto riscontrato in situ. La Ditta deve pertanto dotarsi di procedure e documenti di registrazione a questo scopo;

- a. I rifiuti incompatibili devono essere stoccati separatamente;
- b. Le aree di deposito temporaneo dovranno essere tenute separate dalle aree adibite a messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti e opportunamente indicate in situ;
- c. Le aree di stoccaggio dell'End of Waste dovranno essere tenute separate dalle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti, in particolare da quelle di deposito temporaneo dei rifiuti trattati e destinati al recupero in altri stabilimenti; le aree dovranno essere opportunamente indicate in situ.

1.3. Confronto con le BAT

1.3.1. In merito alla BAT 23 si prescrive che la Ditta implementi il “Piano di efficienza energetica” entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento dandone evidenza all'A.C. ed al Distretto ARTA competente per territorio.

1.4. Stato del Sito

1.4.1 Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento la Ditta dovrà rielaborare la superficie piezometrica e fornire tutte le indicazioni di cui alla relazione ARTA prot. 37724/2022 del 05/08/2022.

1.5. Screening relazione di riferimento

1.5.1 L'azienda dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo:

1.5.1.1 I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del



GIUNTA REGIONALE

volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%;

1.5.1.2 Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.

1.5.1.3 Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.

1.5.1.4 Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.

1.5.1.5 L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.

1.5.1.6 Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.

1.5.1.7 L'azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.

1.5.1.8 Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

1.6. Sostanze pericolose

La Ditta dovrà prevedere per il serbatoio fuori terra una attività di verifica e manutenzione che dovrà essere registrata su appositi registri e data evidenza nei Report annuali.

1.7. Ciclo delle acque

1.7.1 I quantitativi di acqua destinata alla bagnatura dei cumuli e dei piazzali e all'abbattimento delle polveri diffuse, come pure di quella prelevata per il reintegro nell'impianto di separazione plastiche/metalli, dovranno essere contabilizzati tramite l'installazione di uno o più contatori volumetrici e l'annotazione delle relative letture su apposito registro con cadenza quindicinale. Il dettaglio del bilancio idrico dovrà essere riportato nei Report annuali. Si prescrive l'installazione dei contatori entro il 31/12/2022;

1.7.2 Le vasche di accumulo della prima pioggia devono essere completamente svuotate, anche se non piene, entro al massimo 7 giorni dal termine dell'ultimo evento meteorico che ne ha provocato



GIUNTA REGIONALE

il riempimento per un volume pari a quello delle acque di prima pioggia, in modo da garantire la disponibilità del volume per l'evento successivo;

1.7.3 Qualora si verifichi una precipitazione che provoca il riempimento delle vasche per un volume inferiore a quello delle acque di prima pioggia, l'accumulo può proseguire fino al raggiungimento del volume di prima pioggia se e solo se la nuova precipitazione avvenga entro 7 giorni dal termine della precedente; in caso contrario deve essere comunque avviato lo svuotamento, anche al fine di prevenire l'insorgenza di problematiche di carattere igienico-sanitario;

1.7.4 La Società dovrà indicare la modalità tecnico e/o gestionale con cui garantisce lo svuotamento della vasca entro 7 giorni dalla conclusione dell'ultimo evento meteorico, redigendo apposita procedura ed inviandola all'A.C. ed all'ARTA entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento. Qualora la modalità sia esclusivamente gestionale (p.e. operatore che registra la conclusione degli eventi meteorici ovvero svuota la vasca una volta a settimana) occorre che sia predisposto un apposito registro tenuto costantemente aggiornato e a disposizione per i controlli;

1.7.5 Le acque eccedenti la prima pioggia devono essere separate per bypass e non per sfioro della vasca di prima pioggia.

1.8. Emissioni in atmosfera

1.8.1 Entro 30 giorni dal rilascio dell'A.I.A., la Ditta dovrà presentare un nuovo PMC (Sezione L dell'ETD) aggiornando e compilando esaustivamente (parametri, metodiche e frequenze di monitoraggio), le Tabelle del PMC relativamente ai punti di emissione e all'attività di manutenzione degli impianti di abbattimento. Tali attività dovranno essere annotate sul Registro degli autocontrolli e sul Registro delle Manutenzioni previsti dalla parte V del D. Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. 517/2007;

1.8.2 In merito all'applicazione della BAT 14.e, la Ditta dovrà eseguire periodiche bagnature ai fini della prevenzione incendi e del contenimento delle emissioni diffuse e annotare i consumi di acqua dedicata allo scopo;

1.8.3 In merito all'applicazione della BAT 8, si chiede di chiarire entro 30 giorni dal rilascio dell'A.I.A., la mancanza di monitoraggio per i parametri citati.

1.9. Rumore

1.9.1 La campagna di misure per la valutazione dell'impatto acustico, in assenza di criticità, deve essere ripetuta in occasione di modifiche sostanziali e, comunque, con cadenza biennale.

1.10. Condizioni diverse dal normale esercizio



GIUNTA REGIONALE

1.10.1 In caso di malfunzionamento degli impianti che producono emissioni/scarichi, l'azienda è tenuta a dare comunicazione senza ritardo e comunque entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;

1.10.2 Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento e comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione del malfunzionamento;

1.10.3 In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata anche mediante analisi in continuo o discontinue e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale Arta competente;

1.10.4 I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese.

Art. 6

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (Tavola A10 – rev. 01 luglio 2022), che dovrà essere integrato entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA con le disposizioni di cui alle prescrizioni della relazione ARTA prot. 37724/2022 del 05/08/2022 e nello specifico:

- ✓ informazioni sul rifiuto “olio contaminato da PCB”;
- ✓ parametri e metodiche analitiche per il monitoraggio del suolo secondo l'art. 29-*sexies* c. 6 bis del D. Lgs. 152/06 ;
- ✓ aggiornamento e completamento (parametri, metodiche e frequenze di monitoraggio) delle Tabelle relative ai punti di emissione e all'attività di manutenzione degli impianti di abbattimento;
- ✓ aggiornamento Tabella L.3.1. con postazioni e frequenza dei rilievi fonometrici;
- ✓ monitoraggio scarico, riferimento alla metodica UNI EN ISO 6341:2013 per il saggio di tossicità *Daphnia Magna*;



GIUNTA REGIONALE

- ✓ in occasione del campionamento del CSS, la Ditta dovrà comunicare all'A.C. e all'ARTA l'avvio della campagna di rilievi con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 7

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

1. L'Azienda è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione nonché alle condizioni e prescrizioni dell'AIA n. DPC026/349 del 27/12/2018 non modificate dal presente provvedimento. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29-*decies*, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattuordecies* del D.Lgs. 152/06.
2. Per quanto non altrimenti specificato e/o modificato dal presente provvedimento, si richiamano le prescrizioni contenute nella relazione ARTA prot. 37724/2022 del 05/08/2022. In particolare, si richiamano le indicazioni e prescrizioni in merito a:
 - a) Caratteristiche dei punti di prelievo;
 - b) Indicazioni accessibilità dei punti di prelievo,
 - c) Adempimenti in caso di dismissione attività;
 - d) Report annuale.

Art. 8

GARANZIE FINANZIARIE

La Metalferro Srl ha presentato le garanzie finanziarie di cui alla DGR 254/2016 che risultano accettate dal beneficiario. Tali garanzie finanziarie dovranno essere adeguate con apposita appendice in riferimento al presente provvedimento di riesame/rinnovo.

Art. 9

OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI

La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:



GIUNTA REGIONALE

- a) Ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.
- b) Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
- c) Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D.Lgs. n. 152/06 in merito al Catasto dei Rifiuti.
- d) Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D.Lgs. n. 152/06 e nella normativa regionale di settore.
- e) Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
- f) Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;

Art. 10

EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di rilascio e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Art. 11

PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) La presente autorizzazione è prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 45/07. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
- 2) Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06.

Art. 12

CONTROLLI ARTA



GIUNTA REGIONALE

- 1) Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008.
- 2) L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. 152/06.

Art. 13

ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO

1. E' parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento:
 - a) **Allegato A** - Tabella EER Tavola A11 – rev. Luglio 2022.
 - b) **Allegato B** - Planimetria generale impianti e stoccaggi (rev 01- luglio 2022).
 - c) **Allegato C** – Schede integrative rifiuti – Luglio 2022.
 - d) **Allegato D** – Quadro Riassuntivo Emissioni – rev. Luglio 2022.

Art. 14

TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge:
 - a) alla METALFERRO Srl;
 - b) al SUAP del Comune di Castellalto (TE);
 - c) al Comune di Castellalto (TE);
 - d) all'A.R.T.A. – Distretto Tecnica;
 - e) all'A.R.T.A. – Distretto di Teramo;
 - f) alla Amministrazione Provinciale di Teramo;
 - g) alla Azienda Unità Sanitaria Locale n° 4;
 - h) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
 - i) all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/2006;
2. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB - dpc026 con Codice di installazione: IPPC-TE-008 da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;



GIUNTA REGIONALE

3. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio - Ambiente, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06;
4. Il Responsabile del procedimento trasmette il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Gabriele Costantini
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93)*

Il Dirigente del Servizio
Ing. Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)